

REGOLAMENTO

Centro Diurno Socio-Sanitario “Giovanni Paolo II” Comune di Nove (VI)

ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, le caratteristiche e le modalità d'accesso al Centro Diurno Socio-Sanitario del Comune di Nove (VI).

I principi, l'offerta dei servizi, le modalità organizzative e la tutela dei diritti degli utenti e dei loro familiari degli utenti sono contenuti nella “Carta dei Servizi”, approvata con Delibera n. 206 del 24/10/2013.

Ad ogni persona interessata ad usufruire del Centro Diurno dovrà essere consegnata una copia del presente Regolamento, della Carta dei Servizi e del Tariffario, allo scopo di far conoscere il Servizio e le relative regole.

Ogni utente e/o suo familiare di riferimento dovrà, al momento dell'ingresso, sottoscrivere l'impegno a rispettare il presente Regolamento.

ARTICOLO 2 (Titolarietà del servizio)

Il Comune di Nove, titolare del Servizio, nell'esercizio dei propri poteri d'indirizzo e di controllo, svolgerà, tramite il Referente del Comune di Nove ed il proprio personale periodicamente una verifica dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi prefissati.

ARTICOLO 3 (Destinatari)

Il Centro Diurno si rivolge ad anziani non autosufficienti i cui criteri di accoglienza sono definiti al punto 2.3 della Carta dei Servizi (D.G.M. n° 206 del 24/10/2013).

ARTICOLO 4 (Capacità ricettive)



Il Centro Diurno e potrà accogliere persone non autosufficienti che dispongono dell'Impegnativa di Residenzialità.

Potrà inoltre accogliere giornalmente persone parzialmente autosufficienti, anche solo per alcune giornate di frequenza, le quali, pur non presentando le problematiche gravi che determinano l'inserimento nei profili di non autosufficienza previsti dalla normativa regionale, necessitano di trascorrere la giornata in un ambiente protetto, con priorità ai residenti nel Comune di Nove.

Possono altresì essere accolti, se vi sono posti disponibili, anziani non autosufficienti in attesa di valutazione da parte della UVMD ed in fase di sperimentazione dell'inserimento.

ARTICOLO 5 (Apertura)

Il Centro è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

Su richiesta dei familiari, per particolari necessità e per un numero limitato di ospiti potrà essere prevista un'entrata anticipata di un quarto d'ora ed una uscita posticipata di un quarto d'ora, che comporterà un'integrazione alla retta in corso.

Le possibilità di frequenza degli ospiti sono descritte nel punto 4.3 della Carta dei Servizi.

ARTICOLO 6

(Requisiti, Modalità di accesso e valutazione delle richieste)

Coloro che intendono usufruire del Centro Diurno, dovranno presentare richiesta alla Assistente Sociale del Centro, al Servizio Sociale del Comune di Residenza oppure presso lo Sportello integrato dell'U.L.S.S. n.3.

Ai fini dell'ammissibilità al Centro, ogni richiesta di accoglimento di anziani non autosufficienti verrà esaminata dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale che, sulla base del profilo individuale delineato con la scheda di valutazione S.VA.M.A. andrà a definire il diritto ad ottenere l'Impegnativa di Residenzialità.

La richiesta di accoglienza da parte di anziani autosufficienti verrà valutata dall'Assistente Sociale unitamente all'Equipe del Servizio.

Per ogni anziano inserito è previsto un periodo di osservazione di almeno 30 giorni, al fine di verificare la sua idoneità all'inserimento in struttura.

ARTICOLO 7 (Retta)

Le tariffe del Servizio e le eventuali relative agevolazioni ed integrazioni per l'entrata anticipata e l'uscita posticipata, sono stabilite con apposito atto



deliberativo in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione e sono definite in una quota giornaliera diversificata in base alle diverse modalità di frequenza.

Per ciascun anziano verrà individuato fra i familiari un garante al pagamento della retta.

Tale garante dovrà, prima dell'effettivo utilizzo del Centro da parte dell'anziano, firmare l'impegnativa al pagamento della retta.

Qualora l'ospite o i familiari tenuti agli alimenti non fossero in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta, la garanzia a corrispondere quest'ultima, deve essere formalmente assunta da parte del Comune di residenza dell'anziano.

Per gli utenti privi di impegnativa di residenzialità e frequentanti con modalità ridotta, verrà comunque addebitata la quota giornaliera sulla base della Delibera comunale emanata annualmente. Inoltre qualora l'utente od il familiare non dovesse avvertire dell'assenza gli operatori del Centro entro le ore 8.30, verrà addebitato il costo del pasto.

ARTICOLO 8 (Assenze dal Centro)

Per tutti gli ospiti le assenze verranno computate nel calcolo della retta secondo quanto previsto nell'atto deliberativo relativo al tariffario. I familiari dovranno comunicare tempestivamente alla Direzione del Centro le assenze che si preannunciano prolungate nel tempo.

ARTICOLO 9 (Dimissioni dal Centro)

L'ospite ed i familiari dovranno presentare le dimissioni in forma scritta qualora non intendessero più avvalersi del Centro Diurno. Le dimissioni avranno decorso dal giorno successivo alla comunicazione scritta, ai fini del calcolo della retta.

Le dimissioni dal Centro dell'anziano, potranno essere decise dalla Direzione del Servizio qualora:

- la persona tenga comportamenti di grave disturbo agli altri ospiti o condotte pericolose per sé e per gli altri;
- la persona non si attenga ad alcuna minima regola di convivenza, in special modo igienica, creando grave disagio agli altri ospiti;
- la persona necessiti di un impegno assistenziale individuale (rapporto 1 a 1) continuo da parte di un operatore;
- la persona necessiti di lunghe permanenze a letto durante le ore diurne;

- la persona necessiti di un intervento medico-sanitario e infermieristico continuativo;
- il garante si renda moroso del pagamento della retta senza darne adeguate giustificazioni.

ARTICOLO 10

(Norme relative alle prestazioni a carattere sanitario)

Le prestazioni a carattere sanitario sono erogate sia dai servizi di medicina di base che dai servizi specialistici dell'Azienda ULSS n.3.

La somministrazione di farmaci e di diete particolari sarà eseguita solo su richiesta del Medico di Medicina Generale o del Consulente Geriatra. Ogni variazione potrà avvenire previa consegna della prescrizione del Medico agli operatori del Centro Diurno. Qualsiasi comunicazione inerente l'ospite o la consegna di farmaci, dovrà essere fatta esclusivamente agli operatori in servizio.

Nel caso di malattia od ospedalizzazione, i familiari dell'Anziano sono tenuti a presentare al momento del rientro in struttura, la documentazione relativa alle variazioni della terapia o altre informazioni necessarie a garantire una continuità nella presa in carico.

Per situazioni di emergenza il Centro dovrà attivare il servizio 118 di Pronto Soccorso, dandone immediata comunicazione al familiare di riferimento.

ARTICOLO 11 (Trasporti ed uscite)

Il trasporto dal domicilio al Centro e ritorno, è a carico dell'utente e di norma viene effettuato da familiari dell'anziano.

L'anziano, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, dovrà essere accompagnato dai familiari all'interno del servizio e consegnato agli operatori, così pure il suo ritorno a casa dovrà essere assicurato dai familiari che lo prelevano dal Centro.

Per un numero limitato di utenti, previa valutazione del Servizio Sociale, e limitatamente ai residenti nel Comune di Nove e zone limitrofe viene garantito dal personale incaricato dal Comune o dal Volontariato in convenzione. Gli anziani che usufruiscono del servizio di trasporto dovranno farsi trovare all'orario stabilito all'ingresso della loro abitazione, con la presenza dei familiari. In caso di assenza dei familiari al rientro dell'anziano dal Centro, una volta concluso il trasporto, il personale o il volontario non potrà assicurare la custodia dell'anziano e sarà esonerato da qualsiasi responsabilità.

Il costo del servizio di trasporto viene stabilito di norma annualmente dal Comune di Nove nell'ambito della deliberazione riguardante le rette.

Qualora il piano assistenziale individuale preveda la partecipazione ad iniziative di socializzazione ed a brevi uscite, verrà data preventiva comunicazione all'anziano e ai familiari per l'espressione del loro consenso.



ARTICOLO 12 (Sorveglianza)

Il Centro Diurno non adotta misure contenitive o restrittive eccedenti l'ordinaria sorveglianza degli ospiti. Declina ogni responsabilità per danni a persone o cose comunque connessi o riconducibili all'assenza di suddette misure.

ARTICOLO 13 (Partecipazione dei familiari e degli utenti e reclami)

Il Centro Diurno, ai sensi dell' art.58 della L.R. n.5/2000 e dell'art.41 comma 4 della L.R. n.5/2001, promuove la costituzione di un Comitato rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari che durerà in carica per 2 anni.

La partecipazione dei familiari e degli utenti alla vita del Centro Diurno dovrà seguire il Regolamento interno per i familiari approvato dalla Giunta con Deliberazione in data 31/07/2012.n° 126.

Gli ospiti e i loro familiari possono presentare osservazioni e reclami con le modalità previste nella Carta dei Servizi.

ARTICOLO 14 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento , divenuto esecutivo ai sensi di legge, sostituisce ed abroga il precedente regolamento adottato con Delibera Consigliare n.58 del 27/08/2002

